



Avvocatura Generale dello Stato

AVVOCATURA DELLO STATO

CONTRATTO INTEGRATIVO RECANTE DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

ANNO 2021

L'Avvocatura dello Stato e le Organizzazioni Sindacali aventi titolo,

Visto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL-UNSA e Federazione Intesa il 12/2/2018, dalla O.S. FLP il 21/9/2018 e dalla O.S. USB PI il 4/5/2020;

Visto il DSG n. 711/2021 di determinazione, per l'anno 2021, del Fondo Risorse Decentrate per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del personale appartenente alle aree professionali dell'Avvocatura dello Stato;

Vista l'ipotesi di Contratto integrativo recante disciplina per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2021 sottoscritta il 29 dicembre 2021;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva in data 24/03/2022, n. 25928, con la quale il suddetto Dipartimento rilascia parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo alle condizioni ivi indicate;

Considerato che, al fine di recepire le osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, occorre procedere alla modifica degli artt. 2, comma 1 lett. f), 6, comma 3, e 8, comma 2, della suddetta ipotesi di CCNI;

SOTTOSCRIVONO DEFINITIVAMENTE

Il Contratto integrativo recante disciplina per l'utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2021, di seguito riportato:

Art. 1

Risorse del Fondo Risorse Decentrate

1. L'importo residuo del Fondo Risorse Decentrate dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 2021, detratti gli oneri per il finanziamento degli sviluppi economici all'interno delle aree di cui al CCNI definitivamente sottoscritto il 29/12/2021, ammonta a € **526.924,76**, pari a € **397.079,70** al netto dell'IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione.



Art. 2

Disciplina per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021 il Fondo Risorse Decentrate, come quantificato all'art. 1, comma 1, è destinato ai sottoindicati istituti contrattuali, con gli importi di seguito precisati, stimati alla data odierna:

a) l'importo di € **60.909,12** lordi è destinato al pagamento delle indennità previste per le posizioni organizzative, come precisato all'art. 3;

b) l'importo di € **18.360,00** lordi è destinato alla corresponsione dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti (art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113) – importo giornaliero lordo € 5,00;

c) l'importo di € **13.239,00** lordi è destinato al pagamento dei compensi per turni, limitatamente agli uffici o servizi dell'Avvocatura Generale dello Stato, di cui alla lettera A) dell'art. 2 dei “Criteri in tema di articolazione dell'orario su turni presso l'Avvocatura dello Stato” adottati con la Circolare n. 45/2014;

d) l'importo di € **157.328,33** lordi è destinato ai compensi correlati alla *performance* organizzativa di cui all'art. 6;

e) l'importo di € **84.676,28** lordi è destinato ai compensi correlati alla *performance* individuale di cui all'art. 7, di cui € **2.466,29** per attribuire la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 78 del CCNL Funzioni Centrali;

f) l'importo di € **62.566,97** lordi, quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai premi e trattamenti economici correlati alla *performance* organizzativa e individuale, è riservata alla contrattazione di sede di cui all'art. 9. Detta quota, conformemente all'articolo 7, comma 7 del CCNL, sarà assegnata secondo i criteri di adeguamento di quanto definito a livello nazionale concordati presso le singole sedi distrettuali in riferimento alla *performance*.

2. I minori utilizzi delle quote di cui alle lettere b) e c) saranno destinati, a consuntivo, ad incrementare l'importo dei Fondi per la contrattazione integrativa di sede di cui alla precedente lett. f). I minori utilizzi della quota di cui alla lettera a) saranno ripartiti, a consuntivo, al 50% sull'importo di cui alla lettera e) e al 50% sull'importo di cui alla lettera f).

3. I compensi facenti capo al Fondo Risorse Decentrate 2021 dell'Avvocatura dello Stato sono destinati al personale in servizio appartenente al ruolo dell'Istituto, nonché al personale formalmente comandato da altra amministrazione.

Art. 3

Posizioni organizzative



1. Fermi restando i vigenti criteri per il conferimento, la valutazione e la revoca delle posizioni organizzative nell'Avvocatura dello Stato, per l'anno 2021:

- a) presso l'Avvocatura Generale dello Stato, per retribuire 16 incarichi di posizione organizzativa individuati dal Segretario Generale, di valore compreso tra € 2.000 e € 2.350, è attribuito l'importo di € **27.856,00**;
- b) presso le Avvocature distrettuali dello Stato, per retribuire 31 incarichi di posizione organizzativa individuati dagli Avvocati distrettuali, di valore compreso tra € 1.032,91 e € 2.065,82, è attribuito l'importo di € **33.053,12**, con un avanzo di € 4.131,64, rispetto al budget generale di € 37.184,76, ripartito come da *Tabella 1. Provvisoria di ripartizione Fondi* allegata al presente Contratto.

2. Il compenso per incarico di posizione organizzativa è corrisposto a ciascun avente diritto a seguito di valutazione del dipendente interessato, secondo i criteri stabiliti dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance*, adottato con il D.A.G. n. 159 del 2 settembre 2021.

Art. 4

Prestazioni lavorative svolte in turnazione

1. Fermi restando i "Criteri in tema di articolazione dell'orario su turni presso l'Avvocatura dello Stato" adottati con la Circolare n. 45/2014, per i turni diurni effettuati nell'anno 2021 sono applicate maggiorazioni orarie del 14,5%, per 6 ore di turno, della retribuzione base mensile di cui all'art. 70, comma 2, lett. a) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, come da allegata *Tabella 2*.

Art. 5

Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla *performance*

1. L'attribuzione dei premi correlati alla *performance* 2021 avviene a seguito dell'applicazione del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance*, adottato con il D.A.G. n. 159 del 2 settembre 2021.

2. I compensi correlati alla *performance*, sia organizzativa che individuale, competono se e nella misura in cui sia stato valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.

Art. 6

***Performance* organizzativa e premialità**

1. L'ammontare del premio da riconoscere al personale in relazione alla *performance* organizzativa è determinato in misura differenziata, tenendo conto dei seguenti fattori:



- punteggio assegnato alla struttura (Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale) di appartenenza quale valutazione della *performance* organizzativa secondo il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione;
- coefficiente di professionalità:
 - a) Prima Area = coefficiente 1,55
 - b) Seconda Area = coefficiente 1,65
 - c) Terza Area = coefficiente 1,75
- apporto partecipativo determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 2.

2. All'esito della valutazione della *performance* organizzativa secondo il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione, la quota di cui all'art. 2, comma 1, lett. *d*), provvisoriamente calcolata sulla dotazione organica, è assegnata alle Sedi in proporzione alla stessa e al punteggio di *performance* organizzativa conseguito da ciascuna struttura.

3. Gli uffici locali procedono alla distribuzione del premio di *performance* organizzativa tra gli aventi diritto applicando il coefficiente di professionalità e in proporzione all'apporto partecipativo dei dipendenti.

Art. 7

***Performance* individuale e premialità**

1. L'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. *e*), è assegnato alle strutture in proporzione alla dotazione del personale mediamente in servizio di fatto nell'anno 2021.
2. Il compenso di *performance* individuale è corrisposto dall'ufficio di appartenenza a ciascun dipendente nei cui confronti sia stato valutato un positivo apporto ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. Si considera positiva la valutazione corrispondente ai livelli di prestazione "ottima", "buona" o "adeguata", di cui al paragrafo 8. del SMVP D.A.G. n. 159/2021.
3. Il compenso di *performance* individuale, il cui valore base è pari a € **103,21** pro capite, è corrisposto ai dipendenti di cui al comma precedente in proporzione al punteggio conseguito.

Art. 8

Maggiorazione del premio individuale

1. Per l'anno 2021 si procede all'applicazione delle disposizioni dell'art. 78 del CCNL Funzioni Centrali individuando a tal fine un contingente del 10% del personale destinatario del premio di *performance* individuale.
2. Le sedi attribuiscono una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 7, di importo non inferiore al 30% del valore medio pro-capite del compenso individuale attribuito al personale valutato positivamente, utilizzando gli importi appositamente indicati nella *Tabella 1. Provvisoria di ripartizione Fondi* allegata al Contratto, nei limiti del 10% del personale



destinatario del premio di *performance* individuale, ai dipendenti che abbiano conseguito il punteggio massimo di punti 20 di valutazione della *performance* individuale in applicazione del SMVP D.A.G. n. 159/2021, in ordine di preferenza ai lavoratori che sono stati più presenti in servizio nell'anno 2021 (non considerando la fruizione di ferie, festività e riposi compensativi) e, in caso di parità di punteggio e di presenza, al dipendente o alla dipendente con la maggiore anzianità di servizio di ruolo, indistintamente prestato dal personale dell'Avvocatura e dal personale in posizione di comando da altra Amministrazione, prescindendo dall'area di appartenenza.

Art. 9

Contratti integrativi di sede territoriale

1. Con contratti integrativi di sede territoriale, da stipularsi ai sensi dell'art. 7, comma 7, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, ai fini dell'integrazione e dell'adeguamento della disciplina di cui al presente Contratto Integrativo, i Fondi per la contrattazione integrativa di sede, di cui all'art. 2, comma 1, lett. *f*), sono destinati:

- a) a finanziare turni, di cui alla lettera B) dell'art. 2 dei "Criteri in tema di articolazione dell'orario su turni presso l'Avvocatura dello Stato" adottati con la Circolare n. 45/2014;
- b) ad incrementare, per tutti i dipendenti che risultano destinatari dei compensi per la *performance* individuale in applicazione dell'art. 7, l'importo del compenso base e, in tale ipotesi, incrementare di conseguenza per gli aventi diritto la maggiorazione di cui all'art. 8, affinché la relativa misura corrisponda sempre al 30% del compenso base per la *performance* individuale;
- c) a compensare il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ad obiettivi di particolare rilevanza per la sede, previamente individuati e informando le Organizzazioni sindacali, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Piano della *performance*.

2. I compensi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere riconosciuti solo a condizione che siano destinati a tutti i dipendenti che hanno conseguito una valutazione positiva nel processo di valutazione individuale, come disciplinato dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della *performance*, e in proporzione alla stessa.

3. Le risorse di cui all'art. 2, 1° co., lett. *d*), *e*) e *f*), sono assegnate alle Avvocature distrettuali e all'Avvocatura Generale dello Stato come da *Tabella 1. Provvisoria di ripartizione Fondi* allegata al Contratto.

4. All'atto del riparto delle risorse finanziarie per ogni Punto Ordinante di Spesa (Avvocatura Generale ed Avvocature distrettuali), qualora siano accertati i minori utilizzi di cui all'art. 2, comma 2, sarà redatta una nuova tabella di ripartizione dei Fondi per la contrattazione decentrata di sede, da inviare all'Ufficio Centrale del Bilancio per il controllo e la registrazione. La medesima tabella verrà inviata alle OO.SS..

5. I contratti integrativi di sede territoriale sono pubblicati nella banca dati ARAN-CNEL entro 5 giorni dalla comunicazione del visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il



Avvocatura Generale dello Stato

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Della pubblicazione è data notizia all'Avvocatura Generale dello Stato.

Roma, 18 maggio 2022

Per l'Amministrazione

Il Segretario Generale

Per le Organizzazioni Sindacali

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

Fed. Intesa FP

CONFSAL UNSA

FLP

USB PI